

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE (Seveso) all'articolo 30 prevede che nella direttiva 96/82/CE i termini: "d) oli combustibili densi" siano aggiunti alla sezione "prodotti petroliferi" della parte I (sostanze specificate) dell'allegato I.

L'articolo 31, comma 1, della stessa direttiva stabilisce, inoltre, che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie per conformarsi alla suddetta modifica entro il 14 febbraio 2014, fissando al 15 febbraio 2014 il termine per l'applicazione della norma in questione.

Lo schema di decreto in esame, predisposto sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 6 agosto 2013, n. 96, che reca nell'allegato B la direttiva 2012/18/UE, è volto a recepire il suddetto articolo 30 mediante specifica novella al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Considerato che, pur trattandosi di una modifica tecnica, la stessa ha riflessi sul campo di applicazione della disciplina in questione, non è apparso possibile recepire la disposizione in via amministrativa secondo quanto previsto all'articolo 15, comma 2, del citato decreto n. 334 del 1999, che consente, appunto, di trasporre con decreto eventuali direttive tecniche di modifica degli allegati.

Per quanto attiene all'impatto della modifica (che riguarda in prevalenza le centrali termoelettriche) si osserva che gli oli combustibili densi, nella disciplina vigente, rientrano tra le sostanze pericolose per l'ambiente di cui alla parte 2 (categorie di sostanze e preparati non indicati in modo specifico nella parte 1) dell'allegato I, con frase di rischio R50 (quantità limite pari a 100/200 tonnellate) o R51/53 (quantità limite pari a 200/500 tonnellate).

A seguito della modifica si applicheranno, invece, le soglie dei prodotti petroliferi, ovvero 2500/25000 tonnellate.

Resta fermo che, con successivo decreto legislativo, da adottare in esercizio della medesima delega, si dovrà provvedere al recepimento integrale della direttiva 2012/18/UE.

Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di due articoli.

Il primo articolo, al comma 1, modifica la sezione "prodotti petroliferi" con l'aggiunta della nuova lettera: "d) oli combustibili densi", mentre al comma 2 individua il termine di decorrenza della disposizione di cui al comma 1.

Il secondo articolo introduce la clausola di invarianza della spesa.



Relazione tecnico-finanziaria

Lo schema di decreto in esame, predisposto sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 6 agosto 2013, n. 96, è volto a recepire, mediante specifica novella al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, con il quale è stata recepita la direttiva 96/82/CE, l'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE (Seveso)

Detto articolo 30 introduce una modifica alla parte I dell'allegato I alla direttiva 96/82/CE volta a prevedere che i termini: "oli combustibili densi" siano aggiunti alla sezione "prodotti petroliferi" della parte I (sostanze specificate) dell'allegato I.

Per quanto attiene all'impatto della modifica (che riguarda in prevalenza le centrali termoelettriche) si osserva che gli oli combustibili densi, nella disciplina vigente, rientrano tra le sostanze pericolose per l'ambiente di cui alla parte 2 (categorie di sostanze e preparati non indicati in modo specifico nella parte 1) dell'allegato I, con frase di rischio R50 (quantità limite pari a 100/200 tonnellate) o R51/53 (quantità limite pari a 200/500 tonnellate).

A seguito della modifica si applicheranno, invece, le soglie dei prodotti petroliferi, ovvero 2500/25000 tonnellate.

Tenuto conto del tenore della disposizione dal provvedimento in questione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190, ha avuto esito

SP

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

[Firma]

28 NOV. 2013



ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Titolo: schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE

Amministrazione referente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

La direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE (Seveso) all'articolo 30 prevede che nella direttiva 96/82/CE i termini: "d) oli combustibili densi" siano aggiunti alla sezione "prodotti petroliferi" della parte I (sostanze specificate) dell'allegato I.

L'articolo 31, comma 1, della stessa direttiva stabilisce, inoltre, che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie per conformarsi alla suddetta modifica entro il 14 febbraio 2014, fissando al 15 febbraio 2014 il termine per l'applicazione della norma in questione.

Lo schema di decreto in esame, predisposto sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 6 agosto 2013, n. 96, che reca nell'allegato B la direttiva 2012/18/UE, è volto a recepire il suddetto articolo 30 mediante specifica novella al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

L'intervento regolatorio è da considerarsi, dunque, a tutti gli effetti quale misura necessaria da adottare per dare attuazione alle strategie definite a livello comunitario per una più efficace tutela dell'ambiente.

B) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo

L'intervento regolatorio adegua le soglie nazionali che individuano gli stabilimenti sottoposti agli obblighi di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334 in cui sono presenti oli combustibili densi alle nuove soglie comunitarie stabilite per tali sostanze dalla direttiva 2012/18/UE. Si noti infatti che nella disciplina vigente gli oli combustibili densi rientrano tra le sostanze pericolose per l'ambiente di cui alla parte 2 (categorie di sostanze e preparati non indicati in modo specifico nella parte I) dell'allegato I, con frase di rischio R50 (quantità limite pari a 100/200 tonnellate) o R51/S3 (quantità limite pari a 200/500 tonnellate), mentre a seguito della modifica troveranno applicazione le soglie previste per i prodotti petroliferi, ovvero 2500/25000 tonnellate.

L'adozione dell'intervento regolatorio, nei tempi prescritti, consentirà di evitare possibili situazioni di disparità di trattamento tra i gestori di prodotti petroliferi con caratteristiche non dissimili (sotto i



profili di sicurezza e merceologico) agli oli combustibili densi e i gestori che detengono tali sostanze.

Analogamente consentirà di evitare che, in caso di recepimento tardivo, i gestori nazionali si trovino sottoposti alle soglie più restrittive attualmente vigenti, mentre agli altri gestori operanti in ambito comunitario, in caso di tempestivo recepimento nei rispettivi ordinamenti, si applicherebbero le nuove soglie meno rigorose.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Gli indicatori del grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento regolatorio sono costituiti dalle procedure volte a verificare le conseguenze dell'introduzione delle nuove soglie di rischio sul campo di applicazione della direttiva (impianti uscenti e nuovi entranti) sulla base delle notifiche effettuate dai gestori.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo

L'intervento regolatorio avrà impatto sugli stabilimenti (in prevalenza centrali termoelettriche) in cui sono presenti oli combustibili densi, con conseguente riduzione degli oneri per i gestori considerato che, per effetto delle nuove soglie, risulteranno soggetti agli obblighi di cui al decreto legislativo n.334 del 1999 gli stabilimenti in cui tali sostanze risultano presenti in quantità superiori a 2500/25000 tonnellate, invece che superiori a 100/200 tonnellate (con frase di rischio R50) o 200/500 (con frase di rischio R51/53), come attualmente previsto.

A fronte di tale modifica dell'ambito di applicazione della disciplina, è dunque prevedibile anche una corrispondente diminuzione degli adempimenti (nonché dei relativi costi) a carico dei diversi soggetti pubblici coinvolti nell'applicazione delle misure previste dallo stesso decreto, n.334/99 per il controllo dei rischi di incidenti rilevanti (autorità di controllo, vale a dire vigili del fuoco -CTR, e regioni; le prefetture (pianificazione d'emergenza esterna) e i comuni (informazione della popolazione).

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Data la natura non discrezionale dell'intervento regolatorio non sono state avviate procedure di consultazione.

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("Opzione zero")

L'opzione di non intervento non è percorribile stante l'obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme comunitarie. La mancata trasposizione del disposto dell'articolo 30 comporterebbe l'avvio da parte della Commissione europea di una procedura d'infrazione per inadempimento del diritto comunitario.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non sono state ravvisate opzioni alternative alla regolazione diretta, cioè al recepimento a livello legislativo dei contenuti vincolanti della direttiva.



SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONI DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta che comunque non abbassa i livelli di sicurezza rispetto al rischio di incidenti, mentre si avrà una riduzione degli oneri per i gestori che, per effetto delle nuove soglie usciranno dal campo di applicazione della direttiva Seveso. La variazione della soglia di rischio non comporta costi di adeguamento per le imprese.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

L'intervento regolatorio avrà impatto sugli stabilimenti (in prevalenza centrali termoelettriche) che detengono oli combustibili densi. Per effetto delle nuove soglie continueranno a risultare soggetti alla disciplina "Seveso" i gestori che detengono quantità superiori a 2500/25000 tonnellate, mentre quelli soggetti in forza delle soglie ora previste (pari a 100/200 tonnellate (con frase di rischio R50) o 200/500 (con frase di rischio R51/53), otterranno una riduzione degli oneri in quanto non più assoggettabili alla disciplina.

C) Indicazione e stima degli obblighi informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese dei destinatari diretti ed indiretti

L'intervento regolatorio comporta oneri informativi minori a carico delle imprese a seguito della variazione della soglia. Si fa riserva, essendo in corso l'attività di verifica, di esporre una quantificazione di tali oneri nella relazione di cui all'art. 8 della legge 180 del 2011.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

Non esistono condizioni o fattori che possano incidere sull'immediata attuazione del nuovo intervento regolatorio in quanto lo stesso non comporta costi di adeguamento degli impianti per cui i gestori interessati sono già in grado di operare con le nuove norme senza aggravio per i loro bilanci.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento regolatorio, non incide negativamente sulla competitività del sistema-Paese e sul corretto funzionamento della concorrenza non comportando l'intervento regolatorio costi di adeguamento a carico delle imprese.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto

I soggetti responsabili dell'attuazione del nuovo intervento regolatorio sono le imprese ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.



B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Il provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Sarà cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettuare la verifica del rispetto delle soglie di rischio che avverrà con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

D) Eventuali meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Non sono previsti ulteriori meccanismi per la revisione dell'intervento stesso.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della V.I.R.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare curerà l'elaborazione della verifica di impatto regolatorio, a cadenza biennale, avvalendosi dei dati forniti dai soggetti responsabili dell'attuazione del decreto legislativo, nella quale l'aspetto prioritario sarà costituito dalla verifica delle variazioni del numero degli impianti soggetti alla disciplina "Seveso" in conseguenza dell'introduzione delle nuove soglie di rischio, sulla base delle notifiche effettuate dai gestori.

SEZIONE 8 – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

L'intervento regolatorio non introduce livelli di regolazione in materia superiori a quelli minimi imposti a livello comunitario.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Titolo: schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE

Amministrazione referente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

Lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 6 agosto 2013, n. 96, è volto a recepire l'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE, mediante specifica novella al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

L'articolo 31, comma 1, della stessa direttiva stabilisce che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie per conformarsi alla suddetta modifica entro il 14 febbraio 2014.

Lo schema di decreto legislativo è da considerarsi a tutti gli effetti quale misura necessaria per ottemperare agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e il decreto legislativo 21 settembre 2005 n. 238, recante attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti

Il decreto legislativo in esame integra le norme di rango primario vigenti in materia.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali



Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali. La disciplina recata dal presente decreto attiene, infatti, alla materia ambientale che, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Costituzione*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. La disciplina recata dal presente decreto legislativo attiene, infatti, alla materia ambientale che ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Il provvedimento legislativo in esame dà attuazione ad una direttiva comunitaria e non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto*

Non è stata aperta alla Commissione europea una procedura d'infrazione in materia.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.



4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea*

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Il provvedimento in esame non introduce nuove definizioni.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Per il recepimento nell'ordinamento interno delle disposizioni della direttiva si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti in quanto si tratta di disposizione che va ad integrare il contenuto di un allegato tecnico.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.



6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Il provvedimento all'esame non prevede successivi atti attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.

